

RPU. n. 3-1/ /2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**- 2<sup>a</sup> Sezione Civile -**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Carlo Madia, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 3/2025 R.P.U., avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 66-67 ss. C.C.I.I., depositata nell'interesse di SEBASTIANO SORBELLO, c.f.: SRBSST74B12A028X, e ANTONIA SANTAMARIA, c.f.: SNTNTN74R70L042H, rappresentati e difesi dall'avv. ALFINA LA PIANA

ricorrenti

**CONSIDERATO IN FATTO**

Con ricorso depositato in data 14.01.2025 i coniugi Sebastiano Sorbello e Antonia Santamaria - premesso di essere conviventi e di rivestire entrambi la qualifica di “consumatore”, di versare in stato di sovraindebitamento, di non essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti, di non aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte e di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode - hanno proposto un Piano del consumatore ex artt. 66-67 CC.II., al fine di ripianare la propria situazione debitoria.

Con il medesimo ricorso è stata avanzata istanza per l'applicazione delle misure protettive cautelari ai sensi dell'art. 70 CC.II. e, segnatamente, la sospensione della procedura esecutiva presso terzi portante n. 641/2024 RGE Trib. Messina e la restituzione alla massa dei creditori delle somme accantonate dal terzo pignorato, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori al fine di conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Il Piano depositato può essere riepilogato sinteticamente nei seguenti termini:

*“Fermo il mantenimento da parte dei debitori della proprietà del bene immobile che costituisce la loro unica abitazione, con la prosecuzione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario sull'immobile gravante in favore del creditore Banca Monte dei Paschi di Siena, tutte ad oggi regolarmente corrisposte - ai sensi dell'art. 67 comma 5 D.lgs. 14/2019, la proposta di ristrutturazione prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori per tipologia di credito (ipotecario, privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti..... Con riferimento al soddisfacimento dei creditori, i debitori propongono il pagamento: - integrale delle spese di procedura, dei crediti*



*ipotecari e di quelli privilegiati. In ordine ai crediti chirografari i debitori propongono il pagamento nella misura del 31%. I tempi previsti per la soddisfazione dei creditori sono stimati in 8 anni come da piano di ammortamento allegato alla relazione particolareggiata che qui si intende integralmente richiamato e trascritto (All. 17 Stralcio relazione particolareggiata – piano di ammortamento). In particolare, il piano prevede che il pagamento del compenso dell'OCC e dell'Advisor avv. Alfina La Piana, quale credito in prededuzione concordato con i debitori e conforme alle tariffe stabilite nel Regolamento dell'OCC della Camera di Commercio di Messina, per un ammontare di €. 3.000,00 ciascuno, verrà corrisposto in ragione della metà (€. 1.500,00 cadauno) attingendo dalle somme che dovranno essere restituite dal datore di lavoro del sig. Sorbello, ditta L'Agorà del Legno di Sorbello A. e C. Snc ....., accantonate in forza della procedura di pignoramento presso terzi n. 641/2024 R.G.E.M. promossa dalla Compass Bank s.p.a. .... Nel primo anno di rateizzazione: il piano prevede il pagamento del residuo 50% dei compensi come sopra specificati (€. 1.500,00 cadauno) da corrispondere con versamenti mensili da parte dei debitori di €. 125.00 a ciascun creditore a far data dal primo mese successivo alla omologazione fino alla concorrenza del 12° mese per un totale di €. 3.000,00. Nel secondo anno di rateizzazione: il piano prevede il pagamento del credito privilegiato (Cartella di pagamento Aderisc) per €. 254,15 nel primo mese del secondo anno. Le somme specificate nel piano di ammortamento allegato alla relazione particolareggiata verranno corrisposte dai sovraindebitati in ragione di € 294,81 mensili a far data dal secondo mese del secondo anno fino alla concorrenza di 83 rate mensili”*

Il Gestore della Crisi dell'OCC presso la Camera di Commercio di Messina, avv. Edoardo Bucca, ha attestato, con relazione particolareggiata depositata in atti, la fattibilità e convenienza del proposto piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ritenendo che lo stesso costituisca l'unica procedura applicabile anche con la falcidia del debito chirografario (ex art. 67, 4 comma C.C.I.), in considerazione del fatto che le uniche entrate costituenti l'attivo sono rappresentate da redditi di lavoro dipendente e che l'ipotesi liquidatoria non appare altrettanto conveniente.

Con decreto del 15.01.2025, il Giudice delegato, stante l'insussistenza di condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore, ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano dei ricorrenti, disponendo, tra l'altro, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CC.II.:

- “1) la sospensione della procedura esecutiva presso terzi portante n. 641/2024 RGE Trib. Messina;*
- 2) il divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori;*
- 3) il divieto di compiere da parte dei ricorrenti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non previamente autorizzati da questo GD, previo parere dell'OCC”.*



All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc per la data del 3.04.2025, sono state depositate note scritte nell'interesse dei ricorrenti, con cui si è insistito nella domanda di omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore nei termini già proposti.

Non sono infine pervenute osservazioni da parte dei creditori, ai quali è stato ritualmente comunicato il piano di ristrutturazione.

### **RITENUTO IN DIRITTO**

Ritiene il Tribunale, per le ragioni di seguito esposte, che la proposta di piano depositata dai coniugi ricorrenti meriti di essere omologata.

Così come già rilevato con decreto del 15.01.2025: i debitori sono membri della stessa famiglia (essendo coniugi) e sono conviventi, sicché sussistono i presupposti per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 CC.II.; sussiste la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e la competenza del Tribunale adito; i ricorrenti sono qualificabili come consumatori, ai sensi dell'art. 2 comma I lett. e) D.Lgs. 14/2019, trattandosi di persone fisiche che hanno agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

La proposta è altresì ammissibile in quanto i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali, né hanno fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

Sussiste, poi, ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c), il requisito del sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore, così come emerge dalla relazione dell'OCC depositata in atti.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte dei ricorrenti, né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili significativi o immobili negli ultimi cinque anni. Sussiste, in particolare, il requisito della meritevolezza in capo ai debitori: si evidenzia in proposito, così come ampiamente valutato e chiarito dal gestore in seno alla relazione particolareggiata versata in atti, che non può ravvisarsi nella condotta dei sovraindebitati un comportamento gravemente colpevole, né tantomeno doloso o in mala fede, nell'accesso al credito durante il periodo in considerazione.

Diversamente, pare sussistere, in base alla già esistente esposizione debitoria dei ricorrenti, una valutazione superficiale del merito creditizio da parte degli istituti/Enti che hanno facilmente erogato i vari finanziamenti/prestiti. Può ravvisarsi, infatti, nella odierna condizione di sovraesposizione dei debitori istanti un'analisi del merito creditizio colpevolmente erronea da parte degli Istituti che hanno accordato i finanziamenti. In particolare, dalla documentazione prodotta si ricava che la gran parte dei finanziamenti loro concessi sono stati utilizzati corrispondendo gli importi di residui pregressi



finanziamenti, spesso facenti capo alla medesima società finanziaria. Secondo il condivisibile parere del Gestore della Crisi *“Il ritardo nel pagamento di qualche rata di finanziamento aggravata dalle spese e dalle conseguenze connesse alla azione recuperatoria da parte delle società finanziarie creditrici induceva i debitori ad accettare le proposte spesso avanzate dalle stesse società creditrici che, come soluzione, proponevano l'erogazione di un nuovo finanziamento, per il quale maturavano le ulteriori spese di istruzione e assicurative, con il quale estinguere quello precedente e versare ai debitori la parte residua; tale metodologia ripetuta nel tempo faceva precipitare gli stessi in un vortice senza via d'uscita di finanziamenti su finanziamenti dal quale i debitori non si sono più riusciti a liberare”*.

La durata del piano appare ragionevole (8 anni), senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori. Il piano appare giuridicamente ammissibile, fattibile (come attestato dall'OCC) ed idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori ipotecari/privilegiati, nonché il pagamento del 31% dei creditori chirografari.

Giustificata appare poi la falcidia dei crediti chirografari, soddisfatti secondo il piano nella misura del 31% del totale. Ed invero, la percentuale di soddisfazione del credito chirografario si ritiene ammissibile tenuto conto anche delle alternative percorribili dai creditori chirografari. È bene, infatti, tenere in considerazione che, in caso di mancata omologa della proposta e di attivazione di azioni di recupero forzoso, i predetti creditori potrebbero soddisfarsi, in concorso e solo se residuerà qualcosa a seguito del pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati (Erario).

Appare poi legittima l'esclusione dalla liquidazione dell'immobile in proprietà dei ricorrenti e sottoposto ad ipoteca in favore della Monte dei Paschi di Siena spa (istituto mutuante), posto che i debitori sono in regola con il pagamento delle rate di mutuo e che in base al piano il creditore ipotecario sarà pagato per intero. Orbene, in base all'art. 67 comma 5 CC.II.: *“E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”*.

È poi evidente la convenienza di tale soluzione rispetto all'ipotesi liquidatoria che comporterebbe un aggravio notevole di spese connesse agli incumbenti occorrenti per la vendita (perizia, pubblicità, costi della procedura), un deprezzamento del bene ed i costi a carico dei debitori per reperire altro immobile in locazione adeguato alle esigenze degli stessi ed alle loro possibilità economiche. A ciò si aggiunga che nella ipotesi liquidatoria i creditori chirografari non riceverebbero alcun beneficio dalla vendita dei beni il cui ricavato andrebbe interamente al creditore ipotecario ed inoltre che gli stessi verrebbero penalizzati considerando che le somme che i debitori potrebbero offrire loro verrebbero ridotte dal pagamento di un affitto adeguato alle necessità della famiglia.

Per tutte le ragioni suesposte, la proposta di ristrutturazione dei debiti dei ricorrenti va omologata.



A seguito dell'omologa del piano può disporsi la richiesta restituzione alla massa dei creditori delle somme accantonate dal terzo pignorato nella procedura esecutiva presso terzi portante n. 641/2024 RGE Trib. Messina, in quanto tali importi andranno versati ai creditori in base a quanto previsto nel piano omologato;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti, proposto con ricorso depositato in data 14.01.2025 dai coniugi SEBASTIANO SORBELLO, c.f.: SRBSST74B12A028X, e ANTONIA SANTAMARIA, c.f.: SNTNTN74R70L042H;

**DISPONE**

la restituzione alla massa dei creditori, per il tramite dell'OCC, delle somme accantonate dal terzo pignorato nella procedura esecutiva presso terzi portante n. 641/2024 RGE Trib. Messina, in quanto tali importi andranno versati ai creditori in base a quanto previsto nel piano omologato;

**ONERA**

I ricorrenti di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CC.II.;

**DISPONE**

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

**AVVERTE**

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

**AVVERTE**

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

**DICHIARA**

chiusa la procedura.

Messina, 28/08/2025

Il Giudice delegato  
*dott. Daniele Carlo Madia*

